

I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE: UNA FORMULA DI SINTESI DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, SOLIDARIETÀ E SOSTENIBILITÀ

Roberto Franco Greco*

ABSTRACT

Il contributo analizza l'esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidale, che sono stati riconosciuti e disciplinati dal legislatore con la L. 244/2007, all'art. 1, commi 266, 267 e 268. Essi nascono come forme di organizzazione spontanea della società civile e pertanto rappresentano una chiara espressione del principio della sussidiarietà orizzontale scolpito dall'art. 118 della Costituzione, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

L'attributo «solidale» che identifica i gruppi di acquisto sembra rappresentare una diretta declinazione della «solidarietà politica, economica e sociale» eretta a pilastro fondamentale dell'ordinamento dall'art. 2 della Costituzione. Ciò consente di inquadrare l'attività svolta dai Gruppi nell'ambito della dialettica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili e di individuare nella sostenibilità intesa in senso ecologico «l'attività di interesse generale» da essi perseguita.

The paper analyses the *Gruppi di Acquisto Solidale*, which have been recognized and disciplined by the Italian legislator in the Law no. 244/2007, article 1, paragraphs 266, 267 and 268. They arise as forms of spontaneous organization of civil society and thus represent a clear expression of the principle of horizontal subsidiarity envisaged in the art. 118 of the Italian Constitution, under which the public authorities «shall promote the autonomous initiatives of citizens, both as individuals and as members of associations, relating to activities of general interest, on the basis of the principle of subsidiarity». The «solidal» attribute identifying the *Gruppi di Acquisto Solidale* seems to be a direct expression of the «political, economic, and social solidarity» enshrined by art. 2 of the Italian Constitution as a fundamental pillar of the constitutional legal order. This will allow us to frame the activities carried out by the *Gruppi di Acquisto Solidale* within the framework of dialectic relationship between inviolable rights and fundamental duties, and to identify the sustainability in its ecological dimension as the "activity of general interest" which they pursue.

SOMMARIO: **1.** - I Gruppi di Acquisto Solidale nella L. n. 244/2007 e alcune riflessioni sull'impostazione 'fiscalista' del legislatore. **2.** - Un'interpretazione costituzionalmente orientata del fenomeno giuridico dei Gruppi di Acquisto Solidale. In particolare, i Gas come strumento per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà costituzionale. **3.** - Gruppi di Acquisto Solidale e tutela giuridica dell'ambiente: dalla solidarietà politico/economico/sociale a quella ambientale. **4.** - (*segue*) Qualche considerazione (non) conclusiva sui nuovi

significati giuridici da attribuire al fenomeno del consumo critico alla luce della dimensione solidaristico-ambientale dell'attività dei Gruppi di Acquisto Solidale.

1. I Gruppi di Acquisto Solidale nella L. n. 244/2007 e alcune riflessioni sull'impostazione 'fiscalista' del legislatore.

I Gruppi di Acquisto Solidale (d'ora in poi, in acronimo, Gas) rappresentano una precisa declinazione giuridica del fenomeno del consumo critico¹.

Già presenti da tempo nella veste di libere aggregazioni di consumatori², essi appaiono una peculiare espressione del principio della sussidiarietà in senso orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione, volto a garantire la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, onde le stesse pubbliche amministrazioni devono favorire «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»³.

I Gas sono stati riconosciuti e disciplinati dal legislatore con la L. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) all'art. 1, commi 266, 267 e 268.

* *Master Graduate* in Gestione delle Risorse Ambientali, Università del Salento.

¹ Con l'espressione consumo critico si indica l'azione di scelta di beni condotta non solo in considerazione dei classici criteri del prezzo e della convenienza, ma ponderata sulla base di valutazioni di ordine etico, ambientale e sociale. Consumare in modo critico significa prendere in considerazione la storia del prodotto, valutare una serie di variabili quali la sostenibilità delle produzioni e del trasporto dei beni, le caratteristiche del produttore che lo offre e la sua vicinanza rispetto al mercato, la stagionalità dei beni alimentari, etc. In questo senso, la scelta del consumatore si carica di significati politici e diviene un atto attraverso cui esprimere disappunto ovvero il proprio benessere rispetto ad un dato modello di produzione piuttosto che altro. Sul tema, *ex plurimis*, cfr. TOSI S. (a cura di), *Consumi e partecipazione politica. Tra azione individuale e mobilitazione collettiva*, Franco Angeli, 2006; ID., *Il consumo critico*, in *Consumatori Diritto e Mercato*, n. 1/2010; FORNO F. – GRAZIANO P. R., *Consumo critico e nuove forme di partecipazione politica: il caso dei Gruppi di Acquisto Solidale in Italia*, Feltrinelli, 2014; RUSSO V. – MARELLI S. – ANGELINI A. (a cura di), *Consumo critico, alimentazione e comunicazione. Valori e comportamenti per un consumo sostenibile*, Franco Angeli, 2016.

² La nascita dei Gas può essere convenzionalmente fatta risalire al 1994, quando a Fidenza (Parma) venne creato il primo gruppo. Originariamente, l'esperienza di Fidenza coinvolgeva circa cinquanta famiglie, v. MARTIRANI G., *Il drago e l'agnello. Dal mercato globale alla giustizia universale*, Paoline editoriale libri, 2002, 228.

³ Sul principio della sussidiarietà orizzontale, tra i numerosi contributi, v. FROSINI T.E., *Profili costituzionali della sussidiarietà in senso orizzontale*, in *Rivista giuridica del mezzogiorno*, 1/2000, 15 ss.; ALBANESE A., *Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici*, in *Diritto Pubblico*, n.1/2002, 51 ss.; RESCIGNO G.U., *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto Pubblico*, n.1/2002, 5 ss.; DONOLO C., *Dalle politiche pubbliche alle pratiche sociali nella produzione di beni pubblici? Osservazioni su una nuova generazione di policies*, in *Stato e mercato*, n.1/2005, 33 ss.; VITALE T., *A cosa serve la sussidiarietà? Un criterio guida contro il "carsismo istituzionale"*, in *Animazione sociale*, n. 5/2006, 20 ss.; ARENA G. – COTTURRI G. (a cura di), *Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l'Italia*, Carocci, 2010; SALERNO G.C., *Servizi di interesse generale e sussidiarietà orizzontale fra ordinamento costituzionale e ordinamento dell'Unione europea*, Giappichelli, 2010, spec. 13 ss. PELLIZZARI S., *Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo: problemi di giustiziabilità e prospettive di attuazione*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 3/2011, 593 ss.; PAVONCELLO D., *Un modello di governance per l'inclusione sociale*, ISFOL, 2015, AZZENA L., *Vecchi e nuovi paradigmi per le politiche pubbliche in tempo di crisi: la doppia faccia della sussidiarietà orizzontale*, in *Munus*, n. 2/2015, 419 ss.

Il comma 266 li definisce «soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione delle attività di somministrazione e vendita»⁴.

Il comma 267 si occupa del profilo fiscale dei Gas. Ai sensi di tale comma, le attività svolte dai Gruppi «(...) limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». Il comma 268 si occupa della copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti.

La lettura combinata di queste disposizioni consente di evincere la forma giuridica e le finalità dei Gas, nonché l'oggetto delle loro attività e il regime fiscale cui sono sottoposti. Dall'*incipit* del comma 266 si nota che, in quanto soggetti associativi, essi possono assumere le forme di associazione riconosciuta ovvero di fondazione e di associazione non riconosciuta ovvero di comitato. Dunque l'attività dei Gas è disciplinata, a seconda della forma scelta nei casi di specie, dal sistema di disposizioni che si estende dall'art. 14 all'art. 42 del codice civile. Perciò la L. 244/2007 non è da ritenersi applicabile a quei consumatori che operino senza conformare la propria attività ad una delle forme associative previste dall'ordinamento⁵.

L'assenza di scopo di lucro comporta la caratterizzazione non commerciale dei Gas e consente di inquadrare il fenomeno nella più ampia categoria giuridica del *non profit* (c.d. terzo settore). Di conseguenza essi sono esonerati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e soggiacciono alla disciplina di imposta sul reddito (IRES) di cui agli artt. 143-150 del

⁴ I Gas sono generalmente composti da famiglie che si associano per acquistare beni agroalimentari e di uso comune, direttamente dal produttore, per poi distribuirseli. Il contatto diretto con il produttore è caratteristica centrale di tali pratiche di acquisto; esse, infatti, realizzano l'abbattimento di tutte le intermediazioni distributive nell'ottica della filiera corta. Ciò garantisce un'evidente opportunità di risparmio nell'acquisto dei prodotti ed ha rappresentato sicuramente uno dei fattori determinanti per la crescita e rapida diffusione del fenomeno, ma l'elemento centrale è da rinvenirsi nell'approccio solidaristico al consumo: ancor prima che venisse giuridicamente riconosciuto nella formula delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, il «Documento base dei GAS» del 1999 lo individuava come paradigma fondante le attività dei gruppi. In tale Documento, si legge che i Gas sono «una delle tante realtà nelle quali si sta realizzando una concezione alternativa dell'economia, ormai presenti in varie parti d'Italia in forma più o meno strutturata. Li chiamiamo Gruppi di Acquisto "Solidali" per distinguerli dai gruppi d'acquisto tout-court, che possono non presentare connotazioni etiche, ma essere solo uno strumento di risparmio. L'aspetto etico, o solidale, di tali gruppi, ci sembra il lato più importante, che li connota come esperienze nel campo del consumo critico (...)», v. PIRANI A. – GAVIGLIO A. – PEDOL M. L., *Le filiere biologiche in Lombardia. II- Analisi economica delle fasi di trasformazione distribuzione e consumo*, Franco Angeli, 2009, 144 ss.

⁵ Cfr. VISCONTI G., *I "gruppi di acquisti solidali" disciplinati dalla finanziaria per il 2008: uno strumento per la tutela del potere d'acquisto dei consumatori*, in *Diritto.it*, 2008, reperibile all'indirizzo url <https://www.diritto.it/i-gruppi-di-acquisto-solidale-disciplinati-dalla-legge-finanziaria-per-il-2008-uno-strumento-per-la-tutela-del-potere-di-acquisto-dei-consumatori/>, consultato in data 06/07/2017.

Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 (T.U.I.R.)⁶. L'esonero dall'IVA è stato disposto dal legislatore «fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 7 »del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ciò significa che esso dipende dal rispetto di quest'ultime.

La disciplina civilistica di cui agli artt. 14-42 cod. civ. sopra citata non fornisce alcuna definizione di ente non commerciale, ma è pacifico che trattasi delle persone giuridiche private dalla stessa regolamentate. Tale definizione è invece contenuta nella normativa tributaria, che all'art. 73, comma 1 lett. c) dello stesso Decreto n. 917/1986 definisce enti non commerciali «gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali»⁷.

Le disposizioni in esame consentono anche di distinguere i Gas dai gruppi di acquisto in generale (in acronimo, Gda), formazioni di consumatori nate spontaneamente e presenti da molto tempo nelle prassi commerciali. Prive di un riconoscimento ufficiale vero e proprio da parte del legislatore, sono associazioni volontarie di operatori commerciali, in genere dettaglianti, che si uniscono prevalentemente al fine di aumentare il loro potere contrattuale e la loro competitività nel mercato. Essi, pur unendosi, conservano la loro autonomia giuridica e delegano ad un singolo operatore l'attività di fornitura. Dalla quantità di beni movimentata dipende il livello di vantaggio dell'economia di approvvigionamento a cui gli operatori accedono. La partecipazione a un Gda consente ai soci di competere con le imprese di grandezza maggiore e di ottenere un vantaggio competitivo rispetto a quelle della stessa dimensione⁸.

⁶ In particolare, l'art. 148, comma 1, con riferimento agli enti di tipo associativo, dispone che «non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo (...)».

⁷ Sul punto, occorre precisare che la categoria di diritto tributario dell'ente non commerciale non coincide perfettamente con quella civilistica dei soggetti che perseguono finalità «non valutabili economicamente». Il riferimento è appunto ad associazioni, fondazioni e comitati. Sotto il profilo tributario assume rilevanza l'oggetto dell'attività, che non può essere esclusivamente o principalmente commerciale (art. 73, T.U.I.R.). Invece, sul piano civilistico, la non commercialità dell'ente dipende dal fine perseguito. Dunque è possibile che un ente senza scopo di lucro venga sottoposto all'applicazione della disciplina tributaria degli enti commerciali qualora, seppur i fini da questo perseguiti non siano valutabili economicamente, l'oggetto dell'attività esercitata sia principalmente o esclusivamente commerciale. In definitiva, l'assenza di scopo di lucro è condizione necessaria ma non, di per sé, sufficiente affinché l'ente risulti non commerciale dal punto di vista tributario. Ai sensi dello stesso art. 73, comma 4, «l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto». Sul tema cfr. COLOMBO G.M. – POLETTI M., *Enti non profit in pratica. Fisco, contabilità e bilancio*, Wolters Kluwer, 2011, in particolare 19-37. Per un'analisi completa dei profili civilistici della disciplina dei Gas, v. AGOSTINELLI B., «Gruppi di acquisto solidale»: un nuovo modo di negoziare, in *Rivista di Diritto civile*, 2015, 1200 ss., che parla del recupero della logica dell'accordo e della «ri-umanizzazione del contratto».

⁸ LORENZONI G., *I gruppi di acquisto fra dettaglianti*, Patron, 1968, *passim*; GENNARI F., *Il controllo di gestione nella governance delle imprese commerciali*, Franco Angeli, 2009, 76-85.

Dunque il discrimine è rappresentato dall'attributo «solidale» dei Gas, nei quali i vantaggi competitivi in termini di prezzo sono di secondario valore rispetto alle finalità etiche, solidaristiche e sostenibili delle attività di acquisto collettivo.

Inoltre, il riferimento esclusivo all'acquisto di beni e non anche di servizi di cui al comma 266 consente di distinguere i Gas dai Gruppi di acquisto di servizi, fenomeno sempre più diffuso in particolare nel settore energetico. Al pari dei Gda, anche questa figura è nata al fine di aumentare il potere contrattuale degli aderenti, con lo scopo di conseguire dei vantaggi competitivi in termini di prezzo nell'acquisto, ad esempio, di energia elettrica⁹. Devono essere segnalate molteplici esperienze di acquisto di servizi che associano a tali vantaggi finalità di tutela ambientale. Si pensi ai Gruppi di acquisto per l'energia verde certificata (R.E.C.S.)¹⁰, in cui l'approvvigionamento energetico proviene *in toto*, o quasi, da fonti rinnovabili¹¹. Anche se in questi casi sembra potersi configurare una compatibilità finalistica di fatto tra Gruppi di acquisto di servizi e Gas, è da escludersi la possibilità di una sovrapponibilità giuridica tra le due formule, perché diverso è l'oggetto dell'acquisto collettivo.

Dall'analisi dei commi 266, 267 e 268 della L. 244/2007, sembra si possa desumere che il legislatore, nel riconoscere per la prima volta i Gas, abbia dedicato più attenzione ai profili fiscali che a quelli etici, solidaristici e ambientali. Eppure l'aspetto che caratterizza maggiormente queste esperienze, e il più interessante da cogliere in questa sede, è da rinvenirsi proprio nelle finalità verso il cui perseguimento tali attività di acquisto collettivo devono essere orientate. Così come previste, le stesse finalità rischiano di delinearsi come mere suggestioni giuridiche, il cui perseguimento effettivo è demandato alla sensibilità dei soggetti aderenti al Gruppo. Infatti lo stesso sistema di agevolazioni fiscali di cui al comma 267 non dipende dall'approccio etico, solidaristico e sostenibile all'attività, ma dall'assenza di scopo di lucro e, quindi, dalla dimensione non commerciale dei soggetti associativi. Ciò verosimilmente provoca il rischio di una commistione tra Gas e altri Gruppi di Acquisto che, pur non essendo fattivamente solidali, semplicemente non presentano fini di lucro. L'impostazione 'fiscalista' del legislatore del 2007 è forse retaggio della storica frammentarietà della normativa italiana sul *non profit*. Nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi della recente L. 106/2016, recante la «Delega al

⁹ Nati in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia, i gruppi di acquisto di servizi energetici si sono diffusi rapidamente in Italia ed Europa. La liberalizzazione ha favorito lo sviluppo di economie di scala che consentono di accedere a condizioni di prezzo tanto più vantaggiose quanto maggiore è la domanda di energia.

¹⁰ *Renewable Energy Certificate System*.

¹¹ La certificazione avviene mediante l'acquisto di certificati G.O. (Garanzia d'Origine), introdotti, a livello europeo, dalla Direttiva 2011/77 CE. In Italia, essa è stata recepita dal D.M. del 6 luglio 2012 con la finalità «di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi (...)» (art.1). Oltre che da persone fisiche, i gruppi di acquisto di servizi sono spesso attivati dalle piccole e medie imprese nell'ambito di strategie di *Green Marketing* promosse da altri operatori. Il *Green Marketing* comprende l'insieme di attività di impresa diretto a fornire servizi, prodotti, soluzioni tecniche e tariffarie compatibili con l'ambiente. Sul tema, v. CORRADI V., *Le incerte vie della sostenibilità. Aziende di servizi pubblici e cittadini per l'ambiente*, Franco Angeli, 2011, in particolare 115-116.

Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» (i suddetti decreti legislativi di attuazione sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2017), deve sottolinearsi che fino ad ora l'Italia si è caratterizzata per la mancanza di uno statuto organico dei soggetti non commerciali, attingendo, per questo, gran parte della disciplina dal diritto tributario. Non a caso, come si è visto, la definizione di ente non commerciale è di questa matrice. Una lettura costituzionalmente orientata del fenomeno (di cui si parlerà nel paragrafo seguente), anche alla luce di alcune normative ambientali, potrebbe contribuire alla soluzione di queste criticità, facendo assurgere i Gas a *best practices* di tutela giuridica dell'ambiente.

2 Un'interpretazione costituzionalmente orientata del fenomeno giuridico dei Gruppi di Acquisto Solidale. In particolare, i Gas come strumento per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà costituzionale.

Quando si riflette sul rapporto tra i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e i Gas, sono molteplici le valutazioni che schiudono la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata del fenomeno. Il primo e più diretto richiamo è all'art. 2 della Costituzione, che individua il principio di solidarietà come valore fondamentale della Repubblica e come base della convivenza sociale al suo interno. L'attributo «solidale» dei gruppi di acquisto ne rappresenta diretta declinazione. Ciò trova conferma espressa nel comma 266 della L. n. 244/2007, che finalizza l'attività dei Gas al perseguimento della *solidarietà sociale*¹².

In particolare, l'art. 2 sancisce il legame indissolubile tra *diritti inviolabili*¹³, garantiti e riconosciuti all'uomo¹⁴ «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e *doveri inderogabili*¹⁵ di *solidarietà* politica, economica e sociale»¹⁶.

¹² Si consideri che la solidarietà sociale è solo un aspetto dell'attributo «solidale», quello che consente di cogliere, nel modo più intuitivo perché lo richiama letteralmente, il suo legame diretto con il principio costituzionale di solidarietà. Come già è emerso, il carattere solidaristico dei Gas si compone anche delle finalità etiche e soprattutto di sostenibilità ambientale.

¹³ La Corte Costituzionale ha in più occasioni segnalato che i diritti inviolabili costituiscono il patrimonio irrinunciabile della persona e, insieme ai principi fondamentali, rappresentano i pilastri su cui si fonda l'intero ordinamento. Da ultime, *ex plurimis*: l'ordinanza n. 30 del 2015, nella quale si legge che essi «costituiscono gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale»; la sentenza n. 238 del 2014 che pone il «limite del rispetto degli elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona». La centralità che la Costituzione italiana riconosce ai diritti inviolabili comporta l'impossibilità di poterli sacrificare completamente pur nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti. In questi casi, è necessario assicurare un livello di tutela minima garantita che ne impedisca l'annichilimento. Sul tema, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 252 del 2001, ha chiarito l'esigenza della «garanzia di un nucleo irriducibile del diritto (...) come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela». Sulla stessa linea, v. anche le sentenze n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998.

¹⁴ La Costituzione italiana riconosce i diritti inviolabili all'uomo e non solo al cittadino. Ciò ha portato la Corte costituzionale a ritenere che, nel rispetto del principio di uguaglianza (art. 3), essi debbano essere garantiti anche agli stranieri (già con sentenza n. 120 del 1967). Pertanto, è compito della Repubblica

Da tale legame si evince che la Costituzione italiana responsabilizza l'individuo esaltandone la dimensione sociale attraverso la prospettiva giuridica del dovere di solidarietà. Il valore fortemente precettivo dell'art. 2 comporta l'obbligo, e non la scelta, di ogni persona di essere socialmente, politicamente ed economicamente solidale. Le *finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale* dei Gas fanno di questi uno strumento, a disposizione dei consociati, per l'adempimento di tali doveri inderogabili. Peraltro, muovendo dalla valenza tridimensionale della solidarietà costituzionale (economica, politica e sociale), i Gas rappresentano una chiara modalità di concorso alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini, in quanto permettono il «pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, c. 2).

In seno all'analisi dei Gas nella prospettiva dei valori costituzionali, per comprendere meglio la pregnanza giuridica della dialettica diritti inviolabili/doveri inderogabili, sembra opportuno segnalare, con una digressione solo apparente, che essa non riguarda esclusivamente l'attività dei privati, ma, con lo stesso impatto, innerva anche l'azione amministrativa dei soggetti pubblici. Sul punto, la L. 241/1990 vincola l'attività amministrativa al perseguimento di interessi pubblici e prevede che la qualificazione pubblica dell'interesse costituisce l'irrinunciabile preconditione dell'esercizio dell'azione amministrativa. Ciò è chiaro sin dal primo articolo, il quale al comma 1 prevede che «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge (...)». Questi corrispondono ad interessi pubblici a tutela necessaria che implicano la titolarità, in capo all'amministrazione, del dovere giuridico inderogabile di perseguirli. Pertanto il provvedimento amministrativo si configura come «atto di esercizio di un potere

rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'uguaglianza tra uomini (art. 3), tanto cittadini quanto stranieri. Da ultime, v. le sentenze della Corte Costituzionale n. 22 e 230 del 2015. Di riflesso, con riferimento ai Gas, è possibile individuare nella persona in quanto tale il destinatario dell'attività solidale da essi svolta. Questa segnalazione non è scontata se si pensa, per esempio, all'attuale gestione del fenomeno migratorio nello spazio politico europeo, in cui il *welfare state* spesso si mostra inadeguato a garantire condizioni di vita dignitose agli stranieri, a quelle «persone» suggestivamente definite da LATOUCHE S., *Il pianeta dei naufraghi. Saggio sul dopo sviluppo*, Bollati Boringhieri, 2017, con l'espressione – carica di drammaticità – di «naufraghi dello sviluppo». In questo senso, la cooperazione pubblico-privato e il perseguimento di finalità di ordine etico, sociale e ambientale, attribuiti che già di per sé rimandano ad una dimensione necessariamente globale, assumono, oggi forse più di ieri, un particolare valore politico e sociale e impongono la riflessione sui modelli di sviluppo e consumo.

¹⁵ Sul sistema di doveri costituzionali, v. i classici studi di LOMBARDI G., *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, 1967 e CARBONE C., *I doveri pubblici individuali nella costituzione*, Giuffrè, 1968. Oggi il tema è oggetto di una rinnovata attenzione. *Ex plurimis*, v. i più recenti BALDUZZI R. – CAVINO M. – GROSSO E. – LUTHER J., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi. Atti del convegno di Acqui-Terme Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Giappichelli, 2007; VIOLANTE L., *Il dovere di avere doveri*, Einaudi, 2014; GRANDI G., *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Editoriale Scientifica, 2014; RIMOLI F., *Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici*, in *Federalismi.it*, 2015.

¹⁶ Sulla relazione tra diritti inviolabili e principio di solidarietà, così RODOTÀ S., *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, 2006, 18: «(...) L'articolo 2 della Costituzione italiana ci parla di un dialogo tra consociati, di un individuo sociale nel quale l'alternativa e la separazione tra diritti e doveri sono superate dal (e inglobate nel) legame tra diritti inviolabili e principio di solidarietà: la Repubblica "riconosce e garantisce i diritti" e, insieme, "richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà (...)».

strumentale all'adempimento del dovere» ed epilogo della sequenza *interesse pubblico-dovere- potere- procedimento*¹⁷.

Tornando ai Gas, il riferimento ai soggetti lavoratori contenuto all'art. 3 Cost. è sintomatico della relazione diretta tra il principio di solidarietà e il diritto al lavoro previsto dall'art. 4. Non a caso, parte della letteratura sul *non profit* ha visto nelle prestazioni dei singoli all'interno delle organizzazioni un modo per rendere effettivo questo diritto mediante l'adempimento del dovere «di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2). Secondo questa interpretazione, i Gas (in quanto *species* del *non profit*) si legherebbero strumentalmente anche all'attuazione del primo articolo della Costituzione italiana, ai sensi del quale «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»¹⁸.

Inoltre si consideri che i Gas, in quanto soggetti associativi, sono espressione del diritto dei cittadini di associarsi liberamente previsto all'art. 18 della Costituzione italiana. L'associazione si caratterizza per la stabilità della partecipazione e per il perseguimento, da parte degli associati, di obiettivi comuni. Nel caso di specie, si tratta del perseguimento delle note finalità etiche, solidaristiche e di sostenibilità ambientale. In particolare, la libertà associativa è stata contemplata con riferimento ai sindacati e ai partiti politici. Però è chiaro che i principi fondamentali della Costituzione italiana, che vedono nell'uomo il loro *ubi consistam*, impongono di non relegare l'esercizio di tale libertà nell'ambito esclusivo di queste due forme. Piuttosto, l'art. 18 prefigura un ulteriore riconoscimento costituzionale della dimensione sociale della persona, intesa nel senso di proiezione collettiva della libertà individuale *nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*.

L'interpretazione in chiave costituzionale dell'esperienza giuridica dei Gas trova un ulteriore punto di riferimento nell'art. 118, comma 4 della Costituzione italiana, come si è visto. Esso prevede che gli enti locali «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». La sussidiarietà che viene in rilievo in questo caso è quella c.d. orizzontale, fondata sulla leale collaborazione tra ente pubblico, cittadino e corpi intermedi. La disposizione conferisce centrale importanza all'iniziativa dei soggetti privati nell'azione pubblica. Ad essi è dato svolgere attività connesse alla funzione amministrativa, la cui titolarità viene comunque conservata in mano pubblica. Il pubblico non eroga direttamente la prestazione, ma regola l'accesso ad esse nell'ottica di una cooperazione con i privati diretta a garantire l'ottimale risposta ai bisogni dei cittadini¹⁹.

¹⁷ MONTEDURO M., *Il provvedimento amministrativo: natura e caratteri*, in CARLOTTI G. – CLINI A. (a cura di), *Diritto amministrativo vol. I - parte sostanziale*, Maggioli Editore, 2014, 106 ss.

¹⁸ Sulla relazione tra diritto al lavoro e *non profit* in generale, v. ALPA G. – CONTE G., *Enti senza scopo di lucro nel diritto civile e profili di responsabilità civile*, in *Altalex*, 2013, reperibile all'indirizzo url <http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/25/enti-senza-scopo-di-lucro-nel-diritto-civile-e-profil-di-responsabilita-civile>, consultato in data 06/07/17.

¹⁹ TROISI M., *La continuità dei principi della l. n. 328 del 2000 nella nuova stagione legislativa in materia di servi sociali. Il caso della Regione Puglia*, in *Federalismi.it*, 2008, 12-18; SAVARESE P., *La sussidiarietà e il bene comune*, Edizioni Nuova Cultura, 2014, 37 ss. V. anche *supra*, nota n. 3.

Con riferimento ai Gas, le finalità da essi perseguite rientrano evidentemente nel novero delle attività di interesse generale a cui rimanda la disposizione in oggetto. Di certo *inter alia* occasionato dalle crisi del *welfare state*, non può negarsi come il riconoscimento della sussidiarietà orizzontale abbia alimentato il prisma giuridico della solidarietà, orientandolo ulteriormente nel verso della responsabilizzazione sociale degli individui.

Il quadro descritto delinea l'orizzonte di una società 'doverosamente solidale' avente come protagonista la persona, intesa nella sua essenza relazionale, che ispirò l'attività dei padri costituenti e che oggi trova nei Gas una forma giuridica – forse più nitida di altre – di moderna e compiuta manifestazione. L'approccio solidale alle attività di acquisto collettivo fa di essi un modello di formazione sociale in cui la persona sviluppa la sua personalità adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà di cui è titolare. La Costituzione italiana, nel definire il sistema di principi sulla base del quale regolare le condotte umane *uti singuli* e *uti socii*, ha in un certo modo bandito gli individualismi e riconosciuto la proiezione intersoggettiva di ogni consociato. In questo senso, sembra che il perseguimento di finalità etiche, sociali e ambientali, da parte dei Gas, non configuri solo e semplicemente l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, ma sia anche e soprattutto la proiezione sociale della persona come naturale manifestazione della sua 'essenza' costituzionale.

La mirabile architettura dell'art. 2 Cost., estremamente suggestiva sul piano teorico, potrebbe dimostrarsi 'debole' se ci si interroga sul suo grado di concreta effettività. Infatti, se analizzata da un punto di vista sostanziale, si nota l'eventualità, e non la certezza, degli effetti da essa prodotti²⁰. Dall'analisi è emersa l'esistenza di doveri inderogabili di *solidarietà sociale, politica ed economica* in capo ad ognuno. Di questi i Gas rappresentano una forma di adempimento. Tuttavia, non esiste un soggetto preposto al sindacato di controllo sul concreto adempimento di tali doveri e non è possibile individuare delle precise responsabilità in capo al *cives* eventualmente inadempiente. Diverso è il caso di pubbliche amministrazioni inadempienti, considerati i meccanismi di tutela riconosciuti ai cittadini.

Pertanto, sembra lasciata all'esercizio della libertà individuale la scelta di essere solidali o meno. Da ciò deriva che la proclamata inderogabilità del dovere non si traduce nella certezza garantita del suo adempimento. In sostanza, non è solo la scelta dei Gas come forma dell'adempimento ad essere eventuale, ma lo è l'adempimento in sé.

A fronte di queste ben note (e forse irrisolvibili) conflittualità, il presente contributo mira semplicemente a mettere in evidenza la rilevanza giuridica di un approccio solidaristico alle relazioni giuridiche e di vita quotidiana tra i consociati. Tale importanza sembra possa evincersi in modo più netto attraverso l'analisi dei Gas dal punto di vista della tutela giuridica dell'ambiente, il riferimento ai doveri inderogabili di solidarietà ambientale e alla considerazione dell'uomo, prima ancora che come centro di imputazione

²⁰ Non a caso RODOTÀ S., *Solidarietà: un'utopia necessaria*, Laterza, 2014, come già si evince dal titolo del contributo, nel riconoscere l'impossibilità di una democrazia priva di solidarietà, parla di essa come di «un'utopia necessaria».

di situazioni giuridiche soggettive, come fattore del “sistema ambiente” (di cui si parlerà nel prosieguo).

3. Gruppi di Acquisto Solidale e tutela giuridica dell’ambiente: dalla solidarietà politico/economico/sociale a quella ambientale.

La ricognizione della dimensione ‘centrata sui doveri’ del diritto dell’ambiente consente di individuare nella solidarietà ambientale l’approdo evolutivo di quella costituzionale, che, come si è visto, si declina nelle tre dimensioni politica, economica e sociale. Per rendere ragione di ciò, occorre preventivamente soffermarsi sul concetto giuridico di «ambiente» e considerare gli effetti dell’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile sull’approccio alla sua tutela.

Una definizione giuridica di «ambiente» è oggi contenuta (seppur indirettamente) nell’art. 5, comma 1, lett. c) del Dlgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente). Essa prevede che per ambiente debba intendersi il «(...) *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici*». Già solo soffermandosi sul dato testuale, la disposizione permette di concludere che l’*ambiente in senso giuridico*: (i) non corrisponde solo all’*ambiente in senso ecologico* (fattori naturalistici, chimico-fisici, climatici) ma lo ingloba, comprendendo anche l’*ambiente umano* (fattori antropici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici); (ii) è una categoria giuridica a struttura complessa che non è formata dalla semplice sommatoria dei «fattori» che la compongono, quanto piuttosto dalle loro «relazioni» perché esse formano un «sistema». Inoltre, in modo implicito, la disposizione in esame consente di concepire l’ambiente come un ‘meta-sistema’ dato dalle interrelazioni tra sistemi ecologici e sistemi socio/culturali²¹. In esso, l’uomo è un fattore (quello antropico) che non esiste quale monade irrelata, ma solo in funzione delle sue relazioni con gli altri fattori. Tale rappresentazione normativa consente di constatare come gli oggetti delle tre declinazioni della solidarietà costituzionale ‘abitino’ il concetto giuridico di ambiente e siano parte integrante di quel «sistema di relazione tra fattori» di cui esso si compone. In questa prospettiva, il diritto dell’ambiente è quella branca giuridica che studia la complessità del sistema-ambiente e che si pone «(...) come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana» (art. 2, comma 1, del D.lgs. 152/2006)²².

Chiarito l’oggetto della tutela giuridica dell’ambiente, il principio dello sviluppo sostenibile consente di individuare nei canoni giuridici del dovere e della responsabilità gli aspetti che permettono un approccio giuridicamente consapevole ad essa. In questo modo, risulterà possibile risalire alla ricostruzione del paradigma della solidarietà ambientale identificandone l’entità di concetto di sintesi nel senso sopra indicato.

²¹ V. MONTEDURO M., *Diritto dell’ambiente e diversità alimentare*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1/2015, 88 ss, spec. 100; ID., *La notion juridique d’environnement vue par le législateur italien*, in *Revue juridique de l’environnement*, n. 2/2016, 269 ss.

²² Dalla disposizione si evince il carattere prettamente antropocentrico della tutela ambientale. Sul tema, v. LUGARESÌ N., *Diritto dell’ambiente* (V ed.), CEDAM, 2015, 3-7.

Il principio dello sviluppo sostenibile è il cardine logico-giuridico dell'intera materia ambientale. La sua enunciazione più famosa è quella della *World Commission on Environment and Development* nel documento *Our Common Future* del 1987, in cui è stato definito sostenibile lo «sviluppo che garantisce il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni evitando di compromettere le capacità delle future di soddisfare i propri». Dopo questa formulazione, il principio è divenuto progressivamente di prioritaria considerazione nella comunità giuridica ai diversi livelli.

Esso è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal D.lgs. n. 4/2008, che gli ha dedicato l'intero art. 3-*quater* del Codice dell'ambiente. In questa sede, tale disposizione non sarà oggetto di approfondimento. Rispetto ad essa basti considerare il comma terzo, che, per la migliore applicazione possibile del principio, reca il riferimento espresso all'esigenza di inserire la solidarietà nelle dinamiche della produzione e del consumo. Piuttosto sembra utile indicare l'impatto che il suo riconoscimento ha avuto sulla concezione classica di ambiente. Essa, che identificava quest'ultimo come oggetto di un diritto soggettivo, è stata rivoluzionata da quel "patto tra generazioni" e convertita nella dimensione giuridica del dovere.

Se per diritto soggettivo si intende quella situazione giuridica che consente, a chi ne è titolare, di tutelare pienamente il bene o interesse che ne è oggetto²³, allora l'indipendenza della natura dall'uomo, la ricorrente impotenza dell'uomo nei suoi confronti (nel caso, ad esempio, di calamità naturali) e l'impossibilità di tutelare elementi non umani della natura mediante il ricorso alla categoria del diritto soggettivo, rendono probabilmente inadeguato il ricorso a quest'ultima per fondare la tutela dell'interesse ambientale. Alla tutela dell'ambiente si prestano meglio i paradigmi giuridici del dovere e della responsabilità²⁴.

Questo approccio, se letto alla luce della Costituzione italiana, consente di rilevare la sussistenza di un nesso funzionale tra il fine della tutela ambientale e il mezzo dell' «(...) adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2, Cost.) nei confronti delle generazioni presenti e future. Da ciò deriva la possibilità di correlare la tridimensionalità della solidarietà costituzionale al concetto-sintesi di solidarietà ambientale. Peraltro, la lettura combinata dell'art. 2 con l'art. 3 Cost. rende l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà ambientale strumentale al pieno sviluppo della persona umana. Infatti, quest'ultimo non può realizzarsi se anzitutto non si garantisce la sopravvivenza della specie umana, fine effettivo ed ultimo del diritto

²³ V. TORRENTE A. – SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, 2011, 75-82; CHIEPPA R. – GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, 2011, 75-82; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, ESI, 2013, 63 ss.; TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, 2014, 35-37.

²⁴ FRACCHIA F., *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in ROSSI G. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, 2015, 175 ss.. Anche la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente abbandonato l'impostazione dell'ambiente come oggetto di una situazione giuridica soggettiva e lo ha progressivamente elevato a interesse di rango costituzionale. Più in particolare, il giudice delle leggi ha affermato che si tratta di un bene immateriale composto da elementi *ex se* passibili di discipline e suscettibili di tutele specifiche senza che ciò comprometta la sua entità di bene unitario. Cfr. MORZENTI PELLEGRINI R., *Art. 53. Finalità*, in ITALIA V. (collana diretta da), *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n 152, aggiornato alla L. 6 giugno 2008, n 101*, Giuffrè, 2008, 504 ss.

ambientale²⁵. In definitiva, la solidarietà ambientale rappresenta un'evoluzione coerente delle potenzialità giuridiche già insite nel tradizionale concetto di solidarietà politico/economica/sociale di cui alla formulazione letterale dell'art. 2 Cost. I doveri inderogabili ad essa connessi consentono di descrivere l'ambiente come un "diritto di doveri": il diritto dei doveri di solidarietà ambientale incidenti sul «(...) sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici».

Se si accettano queste premesse, sembra possibile interpretare con più puntualità, nell'ottica giuridico ambientale, l'esperienza dei Gas, che è parsa avviarsi di recente verso una "seconda giovinezza". Infatti, nel 2015²⁶, i Gas hanno fatto il loro ingresso ufficiale nella disciplina della tutela giuridica dell'ambiente. Il merito di questa operazione è della L. n. 194 del 2015, con cui l'Italia si è dotata di «disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare». Così, a distanza di otto anni dalla Legge 244/2007, che si è rivolta prevalentemente alla disciplina fiscale dei gruppi, il legislatore è intervenuto spostando il baricentro dell'attenzione verso il loro valore ambientale.

La biodiversità è una qualità ambientale che consente di comprendere i meccanismi di funzionamento degli ecosistemi. È ben noto che il tema della sua conservazione è centrale nella discussione sulla tutela dell'ambiente. Per comprenderne l'importanza, basti pensare all'incidenza negativa sulla resilienza²⁷ dei sistemi ambientali della sua perdita. Il termine biodiversità viene spesso utilizzato per indicare la sola diversità di specie. Invece è

²⁵ FRACCHIA F., *Il principio*, cit., 177.

²⁶ Del 2015 si consideri anche la Legge n. 208 (Legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 391, prevede che «(...) la Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali». Ai sensi dello stesso comma, per Carta famiglia si intende la Carta "destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico (...) La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa». Il fatto che essa possa essere dedicata alla creazione di Gas nazionali manifesta l'acquisita consapevolezza del legislatore rispetto all'operatività dei gruppi e l'intenzione di promuoverne l'istituzione di nuovi.

²⁷ In campo ecologico, per resilienza dei sistemi ambientali si intende la capacità di un sistema di tollerare un disturbo contrastando l'entropia da esso prodotta. La resilienza permette al sistema di non crollare in seguito ad eventi perturbanti, di adattarsi a nuovi livelli di equilibrio e di mantenere intatte le funzioni iniziali dell'ambiente in seguito a tali cambiamenti. Più è alto il livello di resilienza di un sistema, minore è la sua vulnerabilità). La biodiversità, preservando la resilienza dei sistemi ambientali, ha la capacità di mitigare gli effetti derivanti dal *climate change* sulla specie umana, sul tema V. BIGNAMI D.F., *Protezione civile e riduzione del rischio disastri. Metodi e strumenti di governo della sicurezza territoriale e ambientale*, Maggioli, 2010, 58-62; RUHL J.B., *General design principles for resilience and adaptive capacity in legal system – with application to climate change adaptation in North Carolina Law Review* (vol. 89), 2011; BENSON M. H. – GARMESTANI A. S., *Embracing Panarchy, Building Resilience and Integrating Adaptive Management through a rebirth of the national environmental policy act*, in *Journal of Environmental Management* (vol. 92), 2011; VOIGT C. (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge University, 2013; ARNOLD C.A. – GUNDERSON L., *Adaptive Law and Resilience*, in *Environmental Law Reporter* (vol. 43), 2013; ALLEN C.R. – GARMESTANI A. S., *Social-Ecological Resilience and Law*, Columbia University Press, 2014; MONTEDURO M. – BUONGIORNO P. – DI BENEDETTO S. – ISONI A. (eds.), *Law and Agroecology. A Transdisciplinary Dialogue*, Springer, 2015.

corretto riferirlo a qualsiasi tipo di diversità biologica. Precisamente esso identifica la complessità delle interdipendenze tra diversità di specie, diversità genetica e diversità fra ecosistemi.²⁸

La L. n. 194 del 2015 riguarda due specifiche declinazioni della biodiversità. Più nel dettaglio, essa «(...) stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare». Il sistema *de quo* ha come obiettivo la «(...) tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica» (art. 1, comma 1). Tale finalità viene perseguita «(...) anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico» (art. 1, comma 2). In particolare i Gas figurano nel comma 2 dell'art. 13, che istituisce le «Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare». Con questa formula, si indicano «(...) gli ambiti locali derivanti da accordi²⁹ tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale», etc. Esse vengono istituite «al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari (...), nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare» (art. 13, comma 1).

A giudizio di chi scrive, il riconoscimento ai Gas di un ruolo attivo nella tutela e salvaguardia della biodiversità ha reso esplicita la loro funzione ambientale e lineare il rapporto di strumentalità al perseguimento delle finalità del Codice dell'ambiente. In quest'ottica, i Gas: contribuiscono alla promozione «(...) dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (art. 2, comma 1 D.lgs. 152/2006); dato l'attributo «solidale» che li connota, essi favoriscono l'inserimento del principio di solidarietà «(...) nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo (..) per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro» (art. 3 *quater*, comma 3, D.lgs. 152/2006); partecipando alla preservazione della biodiversità, concorrono a «(...) salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle

²⁸ Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica del 1992, «l'espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi».

²⁹ Tali accordi, ai sensi dell'art. 3 della L. 194/2015, possono avere ad oggetto: «a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali; b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti; d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione; e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati»

attività umane». (art. 3 *quater*, comma 4, D.lgs. 152/2006). Dunque il consumo si configura, ove orientato criticamente dall'attività, ad esempio, dei Gas, come un vettore di tutela ambientale. È la stessa coesistenzialità della relazione tra alimentazione e diritto dell'ambiente a testimoniarlo: quest'ultimo si occupa dell'alimentazione nella misura in cui essa incide sul «sistema di relazioni» rappresentato dalla nozione giuridica di ambiente. Infatti il cibo è un bene giuridico polisenso, che manifesta la sua entità di *legante* correlando la vita alle dimensioni (i) individuale, (ii) sociale ed (iii) ecologica: (i) perché da esso dipende l'esistenza del singolo e le sue possibilità di crescere, svilupparsi e mantenersi in salute; (ii) perché esso è storia, cultura e tradizione; (iii) se si considerano, ad esempio, le pressioni antropiche derivanti dalla sua produzione sui beni e servizi ecosistemici. Emerge ancora un volta la dialettica tra diritti e doveri, in questo caso tra diritti/doveri relativi al cibo e diritti/doveri relativi alla vita³⁰.

La stessa dialettica, arricchita dai risultati conseguiti all'esito di questa analisi, carica di significato le finalità *etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale* dei Gas, consentendone rinnovate interpretazioni. In questa prospettiva, sembra interessante notare che il comma 266 della L. 244/2007, nell'individuare le citate finalità, prevede un legame diretto tra solidarietà sociale e sostenibilità ambientale. Se accanto a ciò si considera il dato del riconoscimento normativo del valore ambientale dei Gas, sulla base di questa disposizione, pare ragionevole supporre che sia in atto un'evoluzione della solidarietà costituzionale (politica, economica e sociale), che, come si è visto, trova nel concetto di solidarietà ambientale un'evoluzione coerente, e si salda giuridicamente alla sostenibilità. Dall'associazione tra solidarietà e sostenibilità si potrebbe far discendere l'emersione di un principio della 'sostenibilità solidale'. Questo principio riassumerebbe pienamente in sé la dialettica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili segnandone, forse in modo definitivo, un'evoluzione in direzione della tutela giuridica dell'ambiente. In questo senso, sotto l'egida dell'art. 2 della Costituzione italiana verrebbe sancito il legame indissolubile tra *diritti inviolabili*, garantiti e riconosciuti alle generazioni presenti e future, e *doveri inderogabili di solidarietà ambientale*.

4. (segue) Qualche considerazione (non) conclusiva sui nuovi significati giuridici da attribuire al fenomeno del consumo critico alla luce della dimensione solidaristico-ambientale dell'attività dei Gruppi di Acquisto Solidale.

Quando si discute di consumo critico, spesso si deve far fronte alle obiezioni di chi, pur riconoscendo in esso una pratica virtuosa, sostiene che i consumatori da soli non possano influire significativamente sui modelli di produzione. In passato a tali valutazioni si poteva replicare solo con qualche esempio storico³¹. Invece, nel panorama giuridico

³⁰ V. MONTEDURO M., *Diritto dell'ambiente*, cit., 111.

³¹ Si riportano, a mero titolo di esempio, due tra le esperienze che dimostrano l'efficacia del consumo critico. La prima è quella emblematica di Altamura (Bari). Nel centro pugliese, nel 2002, un *McDonald's*, dopo appena un anno di attività, è stato costretto a chiudere per assenza di clientela. Tra le cause principali del fallimento vi è stata anche l'apertura, nei pressi del *fast food*, di una focacceria tradizionale. Le preferenze dei consumatori sono state orientate verso la tipica "focaccia barese", piuttosto che nei riguardi

odierno, esse vengono evidentemente confutate dal progressivo interesse dimostrato dal legislatore al fenomeno. La disciplina dei Gas ne costituisce dimostrazione concreta³². Infatti, se prima gli aspetti ambientali, della giustizia, dei diritti umani e del contenuto etico delle produzioni rappresentavano semplicemente dei parametri sulla base dei quali consumatori particolarmente sensibili vagliavano le loro scelte d'acquisto, oggi esse trovano un compiuto riferimento giuridico nell'attributo "solidale" dei Gas e si traducono nell'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà ambientale. La lettura dell'esperienza dei Gas dal punto di vista della tutela giuridica dell'ambiente fa delle domande di mercato criticamente orientate non la semplice sommatoria di domande individuali, ma qualcosa di più. Esse si caratterizzano qualitativamente perché si legano in modo strumentale all'innalzamento «(...) dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»: attività che le generazioni presenti devono rivolgere a se stesse e a quelle future.

Sempre nell'ottica della tutela giuridica dell'ambiente, se si pensa al ruolo riconosciuto ai Gas dalla Legge in termini di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, sembra più opportuno ritenere che i Gruppi, con le loro attività di acquisto collettivo, non fruiscono semplicemente di una domanda di mercato differenziata, ma siano essi stessi co-produttori di diversità alimentare in quanto impongono la differenziazione dell'offerta.

Alla stregua di ciò, il principio della 'sostenibilità solidale' non si riduce all'esito di un mero esercizio interpretativo o retorico, ma si colloca nell'ambito della dialettica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili traendo da essa senso giuridico. Secondo questo approccio, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà ambientale ad esso connessi potrebbe corrispondere, in prospettiva, all'affermazione, all'interno del catalogo aperto di cui all'art. 2 Cost., di un nuovo diritto inviolabile: quello alla sovranità alimentare. Quest'ultimo, allo stato dell'arte, è privo di un concreto e definito riconoscimento. Esso gravita tra dichiarazioni di principio e appelli sull'importanza di

dei prodotti offerti dalla più grande catena di *fast food* del mondo. La vicenda è stata documentata dalla Docu-Fiction di Nico Cirasola del 2009, intitolata *Focaccia Blues*. La seconda riguarda una particolare declinazione del consumo critico: il boicottaggio. Nello specifico ci si riferisce a quello indirizzato ai prodotti della Nestlé, che esigeva dal governo dell'Etiopia (fortemente gravata dalla carestia) un ingente risarcimento danni per la nazionalizzazione di una sua azienda avvenuta nel 1975 in seguito ad un *golpe*. L'azione è stata talmente invasiva da costringere la Nestlé ad accettare un risarcimento simbolico condizionato dall'obbligo di riversarlo alle casse etiopi vincolandone la destinazione alla realizzazione di opere di pubblica utilità. Sul secondo esempio, v. MAIETTA O. W, *Il consumatore etico e il marketing agroalimentare*, in ANTONELLI G. (a cura di), *Marketing agroalimentare. specificità e temi di analisi*, Franco Angeli, 2004, 192.

³² Accanto ai GAS, sebbene non possa ancora parlarsi di effettiva giuridicizzazione, si considerino anche le altre esperienze connesse al panorama degli *Alternative Food Networks*, che da "pratiche dal basso", nate dallo spontaneismo collettivo, stanno oggi assumendo una sempre più centrale rilevanza nell'ambito dei *Food Policy Councils* per il riordino dei sistemi locali del cibo. Sul tema V. FORNO F. – MAURANO S., *Cibo, sostenibilità e territorio. Dai sistemi di approvvigionamento alternativi ai food policy councils*, in *Rivista Geografica Italiana*, n.1/2016, 1 ss.

garantirlo ai popoli, che forse anche a causa del fenomeno della «corporativizzazione del diritto»³³ restano tali e non si traducono nella sua effettiva positivizzazione.

Tra le tante definizioni di sovranità alimentare³⁴, tra loro pressoché omogenee, si consideri quella contenuta nel Manifesto sul futuro del cibo redatto dalla Commissione internazionale per il futuro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura nel 2003. Essa la definisce come un «principio fondamentale a livello nazionale, regionale e comunitario. Gli organismi e le comunità locali, nazionali e regionali a ogni livello hanno il fondamentale diritto e dovere di proteggere, sostenere e supportare tutte le condizioni necessarie ad incoraggiare una produzione alimentare abbondante, sana, accessibile a tutti e tale da conservare la terra, l’acqua e l’integrità ecologica dei luoghi in cui viene prodotta, rispettando e sostenendo i mezzi di sussistenza dei produttori». Sempre nella stessa definizione si evince la necessità di evitare interferenze nell’esercizio dei diritti ad esso connessi da parte dei popoli. Infatti, è dichiarato che «(...) nessun organismo internazionale o impresa multinazionale ha il diritto di alterare questa priorità»³⁵.

Tale definizione logicamente richiama i temi della filiera corta, della “custodia” della biodiversità mediante l’agricoltura, della criticità degli acquisti collettivi di prodotti agroalimentari nella forma dei Gas e dell’autodeterminazione culturale e colturale dei popoli, che sembrano, oggi, espressioni di un approccio alternativo alla dialettica produzione/consumo, quando, in verità, dovrebbero costituire la normalità; dovrebbero declinarsi quali naturali manifestazioni del concepimento del bene agroalimentare come prodotto di terra e non di fabbrica. Si pensi alla percezione del “biologico” e al paradosso dell’etichettatura di ciò che è naturale, sano e pulito³⁶, eccezione di un sistema che registra la prevalenza di produzioni intensive dall’acclarata insostenibilità. Ed è così che, nello scenario della globalizzazione agroalimentare, il principio della ‘sostenibilità solidale’ può costituire il vettore del riconoscimento del diritto alla sovranità alimentare, ed entrambi favorire il necessario ripristino dell’infranto equilibrio tra prodotto e terra e tra uomo/comunità e produzione nel «sistema ambiente»; contribuendo a riconvertire in regola ciò che oggi è eccezione.

³³ Sul tema v. MATTEI U., *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, 2011, *passim*.

³⁴ Per un’analisi compiuta dei molteplici aspetti a vario titolo chiamati in causa nel dibattito sulla sovranità alimentare, cfr. COLOMBO L., *Fame. Produzione di cibo e sovranità alimentare*, Jaca Book, 2002; DESMARIAS A. A., *La via Campesina. La globalizzazione e il potere dei contadini*, Jaca Book, 2009; MARTUFI R. – VASAPOLLO L., *Futuro indigeno. La sfida delle Americhe. Educazione all’economia dei popoli*, Jaca Book, 2009; MAFRICI A., *Globalizzazione agricola e libertà di mercato*, Gangemi Editore, 2011.

³⁵ PETRINI C., *Terra madre. Come non farci mangiare dal cibo*. Slow Food Editore, 2009, 102.

³⁶ ID., *Terra madre*, cit., *passim*.